Sentenza n. 175/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere relatore
Flavia D'Oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello pensionistico, iscritto al n. **60926** del registro di segreteria, promosso da:

xx (c.f. xx), nato a xx il xx e ivi residente, in via xx ., rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonaiuti (c.f. BNTPLA66B05C745M; p.e.c. paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) e Susanna Chiabotto (c.f. CHBSNN64S45L219T; p.e.c. susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 16;

-appellante-

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

-appellato non costituito-

avverso

la sentenza n. 415/2022, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, depositata il 3 giugno 2022, in composizione monocratica;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e i documenti di causa;

PRESO ATTO che all'udienza del 28 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dr.ssa Giuseppina Di Maro, nessun è comparso per il giudizio di appello in esame;

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 415/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto da xx, ex appartenente alla Polizia di Stato e titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità con decorrenza dal 1° ottobre 2012, volto a ottenere il ricalcolo del trattamento mediante l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale, nella quota A, sulla base del 100 per cento anziché dell'80 per cento.

Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese in favore dell'INPS, liquidate in euro 1.000,00.

2. Avverso tale sentenza il sig xx ha proposto appello, denunciando la violazione degli articoli 99 del d.P.R. n. 1092/1973, 13 del d.lgs. n. 503/1992, 15 della legge n. 724/1994, 1, commi 13 e 20, e 2 della legge n. 335/1995, nonché la mancanza, apparenza o contraddittorietà della motivazione.

Il medesimo ha, inoltre, censurato il capo sulle spese per violazione

dell'articolo 31, comma 3, c.g.c. e ha chiesto l'accoglimento della domanda proposta in primo grado o, in subordine, la rimessione della causa al primo giudice; quanto alle spese, ne ha domandato la compensazione o una significativa riduzione.

3. L'INPS non si è costituito nel presente grado di giudizio.

4. All'udienza del 6 maggio 2026, constatata l'assenza del difensore della parte appellante, il Presidente, sentito il Collegio, ai sensi dell'articolo 196 c.g.c., ha rinviato il giudizio all'udienza del 28 ottobre 2026, con espressa avvertenza che, in caso di nuova mancata comparizione, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

5. All'odierna udienza nessuno è comparso per la parte appellante. L'INPS, non costituito, non è comparso.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello va dichiarato improcedibile.

1. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio era stata fissata per l'udienza del 6 maggio 2026.

Constatata l'assenza del difensore dell'appellante, il Presidente, sentito il Collegio, ha disposto il rinvio della discussione del presente giudizio all'udienza del 28 ottobre 2026, ai sensi dell'articolo 196 c.g.c., nonché la comunicazione all’appellante dell’estratto verbale di udienza con la data di rinvio dell’udienza e l'espressa avvertenza che nel caso di assenza dell’appellante anche alla nuova udienza, l’appello in esame sarebbe stato dichiarato improcedibile.

Pervenuto il giudizio all'odierna udienza pubblica, è stata nuovamente

constatata l'assenza della parte appellante.

Al riguardo, l'articolo 196 c.g.c. prevede che: *«Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».*

Nel caso in esame ricorrono entrambi i presupposti stabiliti dalla disposizione:

- la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienze;

- e la sua ulteriore assenza alla nuova udienza fissata e comunicata proprio per consentirgli di coltivare il gravame.

Pertanto, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.

Nulla deve disporsi sulle spese del presente grado, stante la mancata costituzione dell'INPS e la natura in rito della pronuncia.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'articolo 196 c.g.c.,

DICHIARA L'IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO

iscritto al n. **60926** di xx e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 415/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, depositata il 3 giugno 2022, in composizione monocratica.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Marco Fratini	Tammaro Maiello
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10/11/2026

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 del predetto articolo 52, a tutela dei diritti della parte privata.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 10/11/2026

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 10/11/2026

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente